

## **STATUTO**

### **A&I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA ALLEGRANZA  
GIUSEPPE 16

Numero REA: MI - 1386680

Codice fiscale: 10593300154

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 10-07-2008 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

approvato e sottoscritto alle ore undici e minuti venti.

Occupi di tre fogli di carta, dieci intere facciate e parte della presente undicesima.

F.to CIGALA GIOVANNI

" FABIO GASPARE PANTE'

\* \* \* \* \*

Allegato "B" al n. 3851 di Raccolta

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 (Denominazione - sede - regime residuale)**

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione:

**"A & I - società cooperativa sociale ONLUS"**

La società ha sede in Milano.

Essa potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla società per azioni.

##### **Art. 2 (Durata)**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

##### **Art. 3 (Scopo)**

Scopo della cooperativa é quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperati-

va a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., pertanto è fatto espresso divieto :

- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi;
- di distribuire riserve tra i soci cooperatori.

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa ha per oggetto, nell'interesse generale della comunità, la promozione umana e delle pari opportunità, la valorizzazione e rispetto delle differenze, l'integrazione sociale, culturale e lavorativa, la prevenzione, il contrasto e la cura di fenomeni di disagio, malattia, discriminazione ed emarginazione.

L'oggetto viene attuato attraverso, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la consulenza, anche in collaborazione, in convenzione o attraverso specifici contratti (anche in modo parziale) con Enti, Istituzioni, Fondazioni, Aziende, Consorzi, Associazioni di categoria, Associazioni e Cooperative, pubblici o privati e singoli cittadini, di servizi, progetti e attività socio sanitari ed educativi ed in particolare di servizi, progetti e attività:

- di mediazione e integrazione sociale e/o lavorativa;
- di orientamento e collocamento professionali;
- di formazione, riqualificazione e addestramento professionale e lavorativo e relativi rilasci di attestati ed ECM;
- di formazione (e di aggiornamento), continua, superiore, post lauream e di specializzazione e relativi rilasci di attestati ed ECM;
- di orientamento scolastico e formativo;
- di formazione orientativa (di gruppo e individuale);
- di ricerca e selezione delle risorse umane per

l'avviamento al lavoro e alla formazione;  
- di ricollocazione lavorativa e professionale (outplacement);  
- di consulenza per la selezione, gestione, organizzazione e ricollocazione interna delle risorse umane;  
- per il monitoraggio e mantenimento del posto di lavoro;  
- di accoglienza e informazione orientativa scolastica e lavorativa (sportelli informativi e di orientamento, incontri informativi e di orientamento di gruppo, colloqui di accoglienza, call center dedicati);  
- di consulenza orientativa individuali e di gruppo (colloqui di orientamento, bilancio attitudinale personale, empowerment, bilancio di competenze professionale, counselling orientativo);  
- di accompagnamento e sostegno al lavoro (accompagnamento e supporto nella ricerca attiva del lavoro, tutoraggio all'inserimento lavorativo, tutoraggio con esperienza lavorativa - work experience -, tirocini di orientamento) anche attraverso l'erogazione diretta di tirocini propedeutici al lavoro, stage, tirocini formativi, borse lavoro e altre forme di sostegno e incentivo al collocamento consentite dalle normative vigenti.

In particolare ed in adesione all'art 13 Legge Regionale Lombardia 28 settembre 2006 n. 22 la Cooperativa potrà:

- a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
- b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- e) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari op-

portunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita pro-fessionale;

e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;

f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;

g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;

h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

Nell'ambito dei servizi per la promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, la cooperativa potrà offrire i seguenti servizi:

a) acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;

b) colloquio di orientamento;

c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;

d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 181/2000.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività di:

- di tutoraggio, di mentore (mentoring), coaching, consulenza (counselling), sostegno e sviluppo per l'autoimprenditorialità e la creazione di impresa;

- di consulenza giuridica e normativa nelle aree di competenza della cooperativa (con esclusione dell'attività professionale riservata);

- di consulenza per la redazione del Bilancio Sociale, di codici e regolamenti etici, raccolta dati ed informazioni (accounting), controllo e reporting sociale ed etico nonché per implementazione di sistemi di gestione di responsabilità sociale, anche con riferimento agli standard SA8000 in tema di impresa e lavoro;

- di consulenza per l'implementazione e la gestione e la verifica di sistemi di qualità;

- per la promozione del benessere nella vita lavorativa e la sensibilizzazione dei contesti lavorativi;

- di sostegno psicologico, di intervento psichiatrico, terapeutico e psicoterapeutico (nel rispetto della normativa vigente ed attraverso professionisti iscritti in appositi albi ove richiesto);

- di counselling di primo e secondo livello, descrizione professionale delle competenze e delle capacità (assessment), supervisione a gruppi e individuali;
- di prevenzione e contrasto alle dipendenze;
- di assistenza domiciliare;
- di mediazione familiare, prevenzione e gestione del conflitto e più in generale di sostegno al nucleo familiare;
- di accoglienza e ricollocazione abitativa e di housing sociale;
- di gestione di comunità, case di cura, ricoveri e case di riposo, centri di accoglienza, recupero e riabilitazione, ricoveri notturni a favore di soggetti a qualsiasi titolo in difficoltà, emarginati o devianti;
- di gestione di scuole, centri di formazione, centri ricreativi, culturali e di vacanza, centri diurni, estivi;
- di call center dedicati alle diverse tematiche in oggetto.

La cooperativa individua come beneficiari privilegiati delle attività sopraelencate persone in condizione di difficoltà e marginalità

Per il raggiungimento e la migliore realizzazione di quanto in oggetto, si prevede anche l'ideazione, l'organizzazione e gestione di convegni, seminari di studio, incontri pubblici, attività culturali, la costruzione e la gestione di banche dati, di ricerche, studi e pubblicazioni anche attraverso il world wide web.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 59/1992 e succ. modificazioni.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### **TITOLO III SOCI E AZIONI**

#### **Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere in-

feriore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

- i soci cooperatori, che concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione, tra i quali anche le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge 381/1991, nelle misure previste dalla legge. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge;
- i soci volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 legge 381/1991.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite ulteriori categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art. 2548 c.c., come richiamato dall'art. 4 l. 59/92, nonché i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere nel limite minimo fissato all'art 8);
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Ove consentito dalla legge l'ammissione di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In considerazione della posizione giuridica dei soci cooperatori di lavoro, titolari dell'ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione dei soci stessi ed il relativo trattamento economico e normativo possono essere disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 7 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

#### **Art. 8 (Azioni e Patrimonio sociale)**

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 26 (ventisei) ciascuna.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni inferiore a 21 e superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci nei termini di legge e di statuto.

Fatto salvo il limite minimo, sopra indicato, di azioni che ciascun socio deve detenere, le azioni non possono essere sottoposte a pegno, vincoli o cedute con effetto verso la società, se la costituzione del pegno, vincolo o cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo o trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di sottoporre a pegno, a vincolo o trasferire le proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci il pegno, vincolo o l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Il patrimonio della società risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali, compreso il caso in cui si trasferisca in altra località lontana dal luogo in cui la società opera.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i

presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione degli amministratori.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 11 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni,

secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di azioni e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle azioni deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle azioni, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

#### **Art. 12 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzi-

zione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

#### **TITOLO IV ASSEMBLEA**

##### **Art. 14 (Convocazione)**

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

##### **Art. 15 (Competenze dell'assemblea)**

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

##### **Art. 16 (Intervento e voto)**

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci nei termini sopra indicati.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, me-

diante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

**Art. 17 (Presidente e verbalizzazione)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

**Art. 18 (Maggioranze e votazioni)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-

mero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione della forma, sulla fusione della società e sul trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti di tutti i soci.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Art. 19 (Consiglio di amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fermo l'art. 2543, terzo comma c.c..

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

#### **Art. 20 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**Art. 21 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 22 (Integrazione del consiglio)**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, ove esistente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 23 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

**Art. 24 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 25 (Collegio sindacale e revisore)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile, salva la facoltà dell'assemblea ordinaria di nominare un revisore ai sensi di legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

Ove non sia obbligatorio per legge e/o non sia nominato dall'Assemblea il Collegio sindacale, si provvederà alla nomina di un revisore contabile o una società di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-bis primo comma.

#### **TITOLO VI**

## **BILANCIO E RISTORNI**

### **Art. 26 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

### **Art. 27 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto

della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni a favore di ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### **TITOLO VII**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

###### **Art. 28 (Nomina liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

###### **Art. 29 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale (effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge) ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **TITOLO VIII**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

###### **Art. 30 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

###### **Art. 31 (Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni."

Per allegato:

F.to CIGALA GIOVANNI